

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E RIMBORSO

SPESE AGLI AMMINISTRATORI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni degli amministratori comunali anche in relazione al disposto dell'art. 25, ultimo comma, della legge 3 agosto 1999, n.265, recante: <<Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142>>.
2. Ai soli fini del presente regolamento sono considerati <<AMMINISTRATORI>> il sindaco, tutti i consiglieri comunali nonché gli assessori esterni.

Art. 2 – Organizzazione delle missioni.

1. Il servizio relativo alle missioni degli amministratori comunali è affidato all'ufficio segreteria.
2. Al solo fine di organizzare razionalmente il servizio delle missioni, degli amministratori, specialmente sotto il profilo del contenimento della riserva spesa, tutti gli interessi dovranno notificare all'ufficio di cui al primo comma, con ogni possibile congruo anticipo, le missioni che intendono eseguire.
3. Sarà cura dell'ufficio informare gli interessi di eventuali precedenti comunicazioni ricevute che potrebbero consentire l'organizzazione di un'unica missione o una più razionale loro organizzazione.
4. Sarà cura del responsabile del servizio:
 - a) Approntare la modulistica necessaria;
 - b) Recapitare ai richiedenti le relative autorizzazioni;
 - c) Conservare copi a di tutte le autorizzazioni rilasciate distintamente dal sindaco e dal presidente del consiglio che dovranno essere annotate in appositi registri.

Art. 3 – Distinzione delle missioni degli amministratori

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento le missioni degli amministratori comunali si distinguono in:
 - a) Missioni nell'ambito del territorio provinciale;
 - b) Missioni nell'ambito del territorio regionale;
 - c) Missioni nel restante territorio nazionale e all'estero.
2. Per le missioni nell'ambito del territorio provinciale e nelle limitrofe province di: TORINO, ASTI, VERCELLI e NOVARA l'identità di missione è sostituita dal rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. Per le missioni nell'ambito di del territorio regionale aventi durata inferiore a 10 ore l'identità di missione è sostituita dal rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4 – Missioni all'estero.

1. Per le missioni all'estero dovranno essere osservate le norme generali e speciali che disciplinano la materia.

Art. 5 – Uso del mezzo proprio.

1. Gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo hanno facoltà, senza altra formalità, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, di fare uso del mezzo proprio.
2. È richiesta la copertura assicurativa per i soldi rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria.

Art.6 – Limiti ed esclusione dell'uso del proprio mezzo.

1. L'uso del proprio mezzo è consentito, senza altra formalità per le missioni di eseguire nell'ambito del territorio provinciale.
2. Per le missioni da eseguire al di fuori dell'ambito provinciale, l'uso del proprio mezzo dovrà essere autorizzato di volta in volta.
3. È escluso l'uso del mezzo proprio per le missioni all'estero.

Art. 7 – Indennità chilometrica – Rimborso di spese.

1. Per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio spetta una indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super pratico alla pompa dalla società AGIP, arrotondata per eccesso a lira intera, a chilometro, quale rimborso spese.
2. Spettano inoltre il rimborso delle spese documentate per:
 - a) L'eventuale pedaggio autostradale;
 - b) L'evento custodia dell'automezzo.

Art. 9 – Uso dei trasporti marittimi o aerei .

1. L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e uso di trasporti aerei, deve essere esplicitamente autorizzato dal sindaco o dal presidente del consiglio.
2. Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati con il rimborso delle relative spese.
3. Per l'uso di mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e all'esterno, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo dei dirigenti generali dello Stato moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente.

Art. 10 – Anticipazioni dell'economo

1. Per le missioni al di fuori del territorio provinciale, a richiesta dell'interessato, l'economo è autorizzato ad anticipare un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennità o rimborsi presunti

Art. 11 – Documentazione delle spese.

1. Tutte le spese per le quali viene richiesto il rimborso, fatta eccezione per quella prevista al successivo art. 12, dovranno essere documentate dalle relative fatture o ricevute regolari ai fini dell'I.V.A..

Art. 12 – spese non documentabili.

1. Oltre alle spese documentate dovranno essere rimborsate, agli amministratori, le minute spese di difficile o impossibile documentazione quale taxi, telefono, ecc..
2. Per dette spese, analiticamente esposte, sarà sufficiente la produzione di apposita dichiarazione sottoscritta dall'intestatario.

Art. 14 – Utilizzo dei mezzi comunali.

1. In via prioritaria i consiglieri dovranno utilizzare i mezzi comunali. In tal caso ogni danno cagionato ai mezzi comunali dovrà essere risarcito. Nel caso di colpa lieve, da valutarsi da una commissione interna comunale, il concedente sarà esonerato da tale obbligo.

Art. 15 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art22 della legge 7 agosto 1990. n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prender visione in qualsiasi momento.

Art. 16 – Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme vigenti in materia relative alle missioni del personale dirigente dello Stato.

Art. 17 – Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co..